

STATUTO VIGENTE

Art. 1 Costituzione

1. È costituita la "Fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah", di seguito denominata "Fondazione" in attuazione dell'articolo 2 della Legge 17 aprile 2003, n. 91 e successive modificazioni.

2. La Fondazione ha sede in Ferrara.

3. La Fondazione per quanto non diversamente previsto da altre norme di legge, è disciplinata dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 Finalità

1. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.

2. La Fondazione persegue finalità di gestione, valorizzazione, conservazione e promozione del "Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah", di seguito denominato "Museo", istituito con la legge 17 aprile 2003, n. 91 e successive modificazioni, e collabora con il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il turismo alla realizzazione ed all'adeguamento espositivo dello stesso.

3. Il Museo ha la missione di:

a) testimoniare le vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia;

b) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano dalle sue origini, con particolare attenzione alle testimonianze delle persecuzioni razziali e alla Shoah;

c) promuovere i valori della pace e della fratellanza tra popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse.

4. Per le attività di ricerca, di didattica e documentazione scientifica del Museo, la Fondazione si avvale dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e del Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano e può sottoscrivere convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.

5. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità e per realizzare economie di gestione, quali:

a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale,

PROPOSTE MODIFICHE STATUTARIE

ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione

6. Con appositi atti convenzionali la Fondazione può avvalersi del personale dei Soci Fondatori.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, quale anche risultante dall'atto costitutivo, è costituito da:

- a) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero e da altri soggetti pubblici e privati;
- b) lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;
- c) il fondo di dotazione.

2. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte di terzi.

3. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

Art. 4 Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere il titolo di "Sostenitore del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah" alle persone e agli Enti che, con notevoli contributi concorrono allo sviluppo del Museo.

2. Le modalità e i criteri per il riconoscimento del titolo di "Sostenitore del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah" sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5 Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato scientifico;
- e) il Collegio Sindacale.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica quattro anni. I loro componenti, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in accordo con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed è scelto tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della storia dell'ebraismo.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

Art. 4 Partecipanti e sostenitori

1. Sono Enti Partecipanti della Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 aprile 2003 n. 91: la Regione Emilia Romagna, il Comune di Ferrara e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Gli Enti Partecipanti versano un contributo annuale in favore del Museo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere il titolo di "Sostenitore del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah" alle persone e agli Enti che, con notevoli contributi concorrono allo sviluppo del Museo.

3. Le modalità e i criteri per il riconoscimento del titolo di "Sostenitore del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah" sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume le funzioni di questi il componente del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Art. 7 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è composto da cinque membri, tra cui il Presidente della Fondazione, di cui:

- a) uno designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- b) uno designato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- c) uno designato dal Sindaco di Ferrara;
- e) uno designato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

2. Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono essere invitati su richiesta del Presidente rappresentanti di altre istituzioni internazionali, nazionali o locali in qualità di osservatori permanenti con funzioni consultive.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare competenza ed esperienza nei settori di attività della fondazione.

4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.

5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione ai propri impegni istituzionali.

6. Sono causa di decadenza dall'incarico:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio, all'immagine della Fondazione o alle finalità della stessa;
- c) l'aver subito condanne per reati fallimentari e finanziari;
- d) l'essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- e) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del consiglio d'amministrazione;
- f) tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

La decadenza è accertata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione. Ai fini del raggiungimento del numero legale è ammessa ai Consiglieri la partecipazione alle sedute di Consiglio di amministrazione anche in modalità telematica.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai consiglieri ed al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per la validità delle deliberazioni relative alla attività statutaria di cui al l'articolo 2, comma 3, è richiesto il voto favorevole del componente designato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione che, in relazione alle deliberazioni da assumere, versino in situazione di conflitto di interessi, dichiarano la suddetta situazione e si astengono dal partecipare ai lavori, risultando quali assenti giustificati.
7. Le delibere del Consiglio di amministrazione nonché ogni altro atto, parere, decisione assunti dagli organi della Fondazione o dal Direttore, sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale della Fondazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile al fine di consentirne il più ampio accesso possibile da parte della cittadinanza.

Art. 9 Poteri del Consiglio di amministrazione

1. È compito del Consiglio di amministrazione definire le linee di intervento della Fondazione ed approvare la programmazione annuale delle attività, sentito il Comitato scientifico.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:
 - a) nominare e revocare il Direttore ai sensi dell'art. 10 e i componenti del Comitato scientifico ai sensi dell'art. 11;
 - b) approvare le modifiche dello statuto;
 - c) approvare e modificare i regolamenti interni;
 - d) approvare e modificare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, redatti dal Direttore;
 - e) definire, sentito il Comitato scientifico, gli indirizzi generali, i programmi e le attività scientifiche e culturali della Fondazione e verificarne i risultati;
 - f) esercitare l'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, del Direttore e dei componenti del Consiglio di amministrazione

stesso del Collegio Sindacale.

3. Con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta, il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori compiti, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

Art. 10 Direttore

1. Il Direttore della Fondazione deve essere dotato di specifica conoscenza nel campo della storia e della cultura dell'ebraismo italiano e della Shoah e comprovata esperienza nella gestione di musei o di istituzioni culturali ed è nominato dal Consiglio di amministrazione [sentito il CDEC].

2. Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione.

3. In particolare, il Direttore, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione:

- a) esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di gestione del Museo;
- b) predispone il documento programmatico pluriennale e il programma annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e ne cura l'attuazione;
- c) assicura le relazioni con istituzioni ed enti nazionali e internazionali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
- d) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo ai fini del perseguimento della missione prevista dall'art. 2;
- e) è responsabile delle collezioni e ne cura lo studio, la conservazione e l'incremento, autorizzando le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo e il prestito dei beni culturali di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato Scientifico e approvati dal Consiglio di amministrazione;
- f) dispone, sulla base delle deliberazioni in tal senso approvate dal Consiglio di amministrazione, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo;
- g) promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
- h) svolge e promuove le attività di ricerca, i cui

risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone al Comitato Scientifico e al Consiglio di amministrazione e realizza iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alla missione del Museo;

- i) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico.

4. Il Direttore può avvalersi di un Segretario amministrativo, individuato tramite selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio, che opera altresì a supporto del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da:

- a) il Presidente della Fondazione, che lo presiede;
- b) il Direttore;
- c) fino a quindici (15) esperti, di cui almeno 3 designati dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane e almeno 2 designati dal CDEC, scelti tra personalità che si sono particolarmente distinte nello studio e nella conoscenza della museologia dell'ebraismo italiano e della Shoah,

2. Il Comitato scientifico si riunisce, di regola, due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno sei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti.

3. È compito del Comitato scientifico esercitare le funzioni di supporto scientifico della Fondazione contribuendo alla definizione degli indirizzi, dei programmi e delle azioni da intraprendere. A tal fine il Comitato esprime il proprio parere sulla programmazione annuale delle attività, nonché sugli indirizzi generali, i programmi e le attività scientifiche e culturali della Fondazione definiti dal Consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione al Comitato scientifico è gratuita. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per la partecipazione alle sedute regolarmente convocate, preventivamente autorizzate dal Direttore, sono a carico della Fondazione.

Art. 12 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui:

- a) un membro con funzioni di Presidente designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- b) un membro designato congiuntamente dall'ente territoriale fondatore;
- c) un membro designato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita

Art. 12 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui:

- a) un membro con funzioni di Presidente designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- b) **un membro designato congiuntamente dal Comune di Ferrara e dalla Regione Emilia Romagna;**
- c) un membro designato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

<p>inoltre il controllo contabile come previsto dal D. Lgs 39/2010.</p> <p>3. I membri del Collegio Sindacale possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4 Il Collegio Sindacale informa il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Consiglio di amministrazione e gli altri organi della Fondazione di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Esercizio e bilancio</p> <p>1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore redige il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti, il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio. Entro il suddetto termine, il bilancio e la relazione devono essere sottoposti, per la approvazione, al Consiglio di amministrazione, che deve deliberare entro il 30 aprile successivo.</p> <p>3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore redige, sulle basi delle delibere del Consiglio di amministrazione, il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, che sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione, che deve deliberare entro i trenta giorni successivi.</p> <p>4. Il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione, il documento programmatico previsionale nonché ogni altro atto a questi connesso, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Fondazione entro trenta giorni dalla sua adozione, in una sezione facilmente accessibile e dedicata, in modo da assicurare la massima trasparenza e conoscibilità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Vigilanza, scioglimento e liquidazione della Fondazione</p> <p>1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita la vigilanza sulla Fondazione e, in particolare, i poteri di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.</p> <p>2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso, sia dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia da altri soggetti, ritornano nella disponibilità dei concedenti.</p> <p>3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente individuato dal Consiglio di</p>	<p>dall'ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile come previsto dal D. Lgs 39/2010.</p> <p>3. I membri del Collegio Sindacale possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4 Il Collegio Sindacale informa il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Consiglio di amministrazione e gli altri organi della Fondazione di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p>
---	--

amministrazione, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Il Segretario generale in carica alla data di approvazione del presente Statuto può svolgere, fino a un massimo di due anni, le funzioni di Segretario amministrativo, previsto dall'articolo 10, comma 4, del presente statuto, a supporto del Direttore e del Consiglio di amministrazione.

Art. 15 Disposizioni transitorio e finali

~~1. Il Segretario generale in carica alla data di approvazione del presente Statuto può svolgere, fino a un massimo di due anni, le funzioni di Segretario amministrativo, previsto dall'articolo 10, comma 4, del presente statuto, a supporto del Direttore e del Consiglio di amministrazione.~~